



Pres	DG	ALI	LCS	ASI	Fogli 4
PE	RRS	RDS	EGA	ABFC	



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge 21 marzo 1958, n. 259, recante *"Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria"*;

VISTO l'articolo 3, comma 1, della citata legge 21 marzo 1958, n. 259, che prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro per il tesoro e con il Ministro competente, gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria sono dichiarati sottoposti al controllo sulla gestione finanziaria da parte della Corte dei Conti;

VISTO il successivo articolo 12 della predetta legge 21 marzo 1958, n. 259, in base al quale il controllo previsto dall'articolo 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato da un magistrato della Corte dei conti, nominato dalla Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione;

VISTO l'articolo 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante *"Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica"*;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 19 aprile 1962, in particolare per ciò che concerne l'esercizio del controllo sulla gestione finanziaria esercitato dalla Corte dei conti, previsto dall'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, nei confronti degli enti al cui patrimonio lo Stato contribuisce con apporti di capitale;

VISTO il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che reca la disciplina delle casse conguaglio prezzi;

VISTO il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 941 del 29 agosto 1961, con il quale è stato istituito il *"Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche"*;

VISTO il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 34 del 6 luglio 1974, con il quale la denominazione del Fondo suddetto è stata modificata in "Cassa conguaglio per il settore elettrico";

VISTO l'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con il quale la Cassa conguaglio per il settore elettrico è trasformata in ente pubblico economico, denominato «Cassa per i servizi energetici e ambientali» (CSEA);

VISTO l'articolo 1, comma 670, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che prevede che "Il patrimonio iniziale dell'ente, pari a 100 milioni di euro, è costituito, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, da una somma prelevata dai conti gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico e versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al presente comma";

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 giugno 2016, recante l'approvazione dello Statuto della CSEA;

su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA

Articolo unico

1. La Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) è sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Roma, addì 16 GIU. 2018

copie

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Ministro dell'economia e delle finanze

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCOSTRO
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA/CONTABILE
VISTO E ANNOVIATO AL N. 1610/2018
Roma, 21/5/2018
IL REVISORE
Scoti

leg.to ALLA CORTE DEI CONTI
Addì 5 GIU. 2018
n. 4188

IL DIRIGENTE